



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18032

Torino, 17 luglio 2018

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 14.7.2018 a Caraglio tra ASD Caraglio e Don Dagnino (C2);
- Rilevato in fatto che i) il giocatore SOMA Davide (Don Dagnino) è stato ammonito per veementi proteste avverso decisione arbitrale; ii) il giocatore ANSALDI Mattia (ASD Caraglio), dopo la sua sostituzione definitiva, non ha avvisato l'Arbitro del suo abbandono del terreno di gioco e dell'impianto sportivo;
- Considerato in diritto che i) la condotta del giocatore SOMA Davide (Don Dagnino) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia; ii) la condotta del giocatore ANSALDI Mattia (ASD Caraglio) non è conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva (*fair play*) (art. 1 comma 2 Reg. Fed Giustizia) ed è sanzionata dall'art. 10.1 lett. c) n. 1 e dall'art. 11 del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore SOMA Davide (Don Dagnino) la sanzione pecuniaria di Euro 50;
infligge al giocatore ANSALDI Mattia (ASD Caraglio) la sanzione dell'ammonizione, rimproverandolo ed invitandolo ad astenersi da commettere altre infrazioni analoghe;

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino